



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente. Costituiscono un'eccezione gli impianti idroelettrici.

Art. 15 cpv. 2

² Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera nel seguente periodo di tempo:

- a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un mese;
- b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un trimestre.

¹ RS 730.03

Art. 108a *Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2022*

Gli impianti esistenti, che sono stati o saranno sostituiti completamente, e che prima del 1° gennaio 2022 hanno ottenuto una decisione positiva per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, o una garanzia di principio per un contributo d'investimento, sono considerati anche in futuro impianti nuovi.

II

Gli allegati 2.1 e 2.3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	Messa in esercizio											
	1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	1.4.2021–31.3.2022	dal 1.4.2022	
Contributo di base (fr.)	2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1100	770	385	
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW <100 kW	1200 850	1050 750	830 630	610 510	610 460	520 400	460 340	380 330	380 330	420 320	420 320

N. 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	Messa in esercizio											
	1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	1.4.2021–31.3.2022	dal 1.4.2022	
Contributo di base (fr.)	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000	700	350	
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW <100 kW ≥100 kW	1000 750 700	850 650 600	680 530 530	500 450 450	500 400 400	450 350 350	400 300 300	340 300 300	340 300 300	380 290 290	380 290 270

Allegato 2.3
(art. 69, 74 e 87)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

N. 1.1

1.1 Requisiti energetici minimi

Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'impianto presenta un'efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,9.

N. 3.1

3.1 Requisiti energetici minimi

Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.3. Il rispetto dei requisiti energetici minimi deve essere solo dimostrato in modo credibile se contemporaneamente alla costruzione o all'ampliamento dell'impianto viene predisposta o ampliata la cessione di calore.